



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ALL. CU
VERBALE GRE 09/02/2011

Direzione Generale
Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di Lavoro

Prot. n.
da citare nella risposta

A00GRT/50588/Q.100.080.040

Data: 25/02/2011

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito su ditta installatrice impianto di cantiere se considerata ditta ai sensi dell'art.90 c.3 D.lgs. 81/08

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

A **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005**
Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

p.c. **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Sergio Trinchella
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti inoltrata all' ASL 8 zona Valtiberina, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito -

L'impresa che installa l'impianto elettrico temporaneo di cantiere è considerata dal committente come impresa, secondo l'art 90 comma 3?

Risposta

L'art. 89, comma 1, i-bis) del D.lgs.81/08 definisce l'impresa esecutrice come l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

L'impianto elettrico di cantiere si configura come una parte di opera per l'esecuzione della quale l'impresa installatrice impegna risorse umane e materiali.

In conclusione, se l'impresa installatrice ha dipendenti o equiparati ai sensi dell'art. 2 del DLGS 81/08 e smi è classificabile come impresa esecutrice.

Il Responsabile del Settore
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Dott.ssa Daniela Volpi

DD/ic